



CIRCOLARE N. 31

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA
CONTABILITÀ DI STATO
UFFICIO VI

Roma,

Allegati: 1

Agli Uffici Centrali del Bilancio
Loro Sedi

Alle Ragionerie Territoriali dello
Stato
Loro Sedi

OGGETTO: Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2017.
Area Spese.

In relazione all'esigenza di illustrare analiticamente gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura delle scritture per l'esercizio finanziario 2017, è stato predisposto l'allegato documento contenente le istruzioni alle quali codesti Uffici di Ragioneria dovranno attenersi per comunicare, al Sistema informativo, le informazioni necessarie per la produzione automatica degli allegati ai decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) e per la predisposizione del conto consuntivo.

Nel manuale sono descritte le operazioni da effettuare nel periodo di consuntivo da parte degli Uffici di Ragioneria, con l'indicazione della tempistica, delle funzioni da utilizzare e degli elaborati da consultare.

Dal 2 al 5 gennaio 2018 il Sistema informativo per la gestione delle Spese sarà chiuso per eseguire la procedura della D.C.S. (Data Chiusura Scritture) che effettuerà l'accertamento preliminare dei residui dell'esercizio finanziario 2017 e trasferirà gli "accantonamenti di bilancio in previsioni di variazioni negative" negli accantonamenti per economie. Tali somme non potranno essere disaccantonate dagli Uffici di Ragioneria senza la preventiva autorizzazione dell'I.G.B.

Si fa presente che la Banca d'Italia invierà al Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 22 gennaio 2018, un flusso telematico contenente l'elenco degli ordini di accreditamento da ridurre in chiusura e di quelli per i quali è pervenuta la richiesta di trasporto da parte dei funzionari delegati.

Il Sistema provvederà ad effettuare automaticamente la riduzione o il trasporto degli ordini di accreditamento e segnalerà agli Uffici di Ragioneria i motivi che impediscono il trattamento in chiusura richiesto dalla Banca d'Italia.

I Signori Direttori delle Ragionerie Territoriali vorranno curare l'efficace programmazione delle attività da porre in essere, nonché la più scrupolosa applicazione delle istruzioni contenute nel capitolo 8 dell'allegato volume. Ciò al fine di consentire il rispetto del termine, previsto dalla consueta circolare per l'accertamento dei residui di bilancio e perenti, entro il quale dovranno essere trasmessi alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti i D.A.R. relativi agli

stanziamenti in tutto o in parte assegnati agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Al momento della parifica del D.A.R. da parte della Corte dei Conti viene inibita qualunque operazione di modifica. Ove fosse necessario apportare delle variazioni, gli Uffici di Ragioneria dovranno prendere gli opportuni contatti con la Corte dei Conti al fine della sospensione della parifica del decreto di accertamento dei residui del capitolo interessato e successivamente i medesimi Uffici dovranno chiedere la riapertura della gestione del capitolo per apportare le necessarie rettifiche.

Si ricorda di prestare particolare attenzione alle operazioni indicate nei paragrafi 1.5 “Individuazione impegni su capitoli piani frazionati”, 3.1 “D.C.S.: accertamento preliminare dei residui” e 4.2 “Individuazione saldi per ritenute su piani frazionati”.

Si segnalano i nuovi paragrafi 3.2 “Gestione residui passivi di parte corrente con TCR scaduti (Art. 34 bis comma 2 L. 196 del 2009) e 3.3 “Economie da riscrivere in DLB successivi (Artt. 30 comma 2, 34 bis comma 3 e 34 ter comma 1 L. 196 del 2009) e le novità descritte nel paragrafo 2.1 “Impegni futuri”.

Lo svolgimento delle attività di cui ai predetti paragrafi è propedeutico alla corretta definizione del decreto di accertamento dei residui e solo qualora vengano omessi alcuni adempimenti si renderà necessario richiedere alla Corte dei conti la revoca della parifica del decreto medesimo riferito al capitolo interessato.

Si precisa che dal mese di febbraio 2018 saranno disponibili delle apposite funzioni attraverso le quali gli Uffici di Ragioneria potranno ottenere dal Sistema informativo la stampa degli allegati al D.A.R. relativi ad un determinato capitolo e piano gestionale.

Si fa presente che per i capitoli di cedolino unico la stampa del consuntivo avverrà per capitolo e piano gestionale; pertanto sarà necessario richiedere la stampa del D.A.R. a livello di capitolo/piano gestionale.

Sempre dal mese di febbraio, gli Uffici Centrali del Bilancio potranno ottenere la stampa dei suddetti allegati relativi alle Ragionerie Territoriali che hanno operato ai sensi della predetta legge 17 agosto 1960, n. 908.

Ove dopo tale data si rendesse necessario rettificare i dati esposti negli allegati al D.A.R. prodotti dal Sistema informativo, le Ragionerie Territoriali dovranno darne immediata comunicazione scritta agli Uffici Centrali del Bilancio e, nel frattempo, apportare con opportune operazioni le analoghe rettifiche nelle scritture del Sistema informativo.

Gli Uffici Centrali del Bilancio competenti alla gestione di capitoli interessati dalla suddetta legge 908/60, solleciteranno quelle Ragionerie Territoriali che, entro il termine previsto dalla circolare per l'accertamento dei residui passivi di bilancio e residui perenti, non avessero ancora consolidato i dati contenuti negli allegati al predetto decreto.

Si segnala, inoltre, che tutti gli impegni ed i saldi per ritenute perenti saranno inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui e saranno riportati sui tabulati RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dal mese di febbraio, il Sistema informativo produrrà una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Nel caso che detti saldi siano da considerarsi in tutto o in parte come economie di gestione, gli Uffici di Ragioneria effettueranno, per l'importo relativo, un'operazione di variazione dei residui oltre D.C.S. .

Si ricorda che in applicazione dell'art. 60 comma 15 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il Sistema informativo, al momento dell'apertura delle

scritture dell'esercizio finanziario 2018, provvederà ad effettuare l'operazione di accantonamento automatico per dodicesimi dello stanziamento di tutti i capitoli interessati.

Gli Uffici di Ragioneria dovranno procedere all'accantonamento, per mezzo dell'apposita funzione, di tutti i capitoli esclusi dall'applicazione dell'art. 60, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ma interessati dall'accantonamento dello stanziamento del 50% così come disposto dal 1° comma dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989 n. 155.

In tali casi saranno gli stessi Uffici di Ragioneria ad effettuare all'inizio del secondo semestre del 2018 l'opportuno disaccantonamento. Gli Uffici interessati potranno comunque effettuare operazioni di variazione o annullamento dell'accantonamento a partire dal mese di gennaio.

Nel ringraziare per la collaborazione che codesti Uffici di Ragioneria vorranno fornire nell'applicazione delle istruzioni impartite, si assicura che l'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato è, come di consueto, a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

A tal fine si comunica l'indirizzo e-mail cui inviare eventuali quesiti: igics.ufficio7.rgs@tesoro.it .

Il Ragioniere Generale dello Stato